

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA I^ E II^ FASE DELLA COPPA ITALIA UNDER 21 DI CALCIO A 5 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare di I^ e II^ Fase della Coppa Italia Under 21 di Calcio a 5 2010/2011;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimento d'ufficio o introdotti ai sensi dell'articolo 29 commi 3,5,7, del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare in relazione alla I^ e II^ Fase della Coppa Italia Under 21 di Calcio a 5 2010/2011 si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di giustizia Sportiva, dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo dovranno essere proposti con procedura d'urgenza, alla Corte di Giustizia Federale, nei termini previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S..

La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire tramite telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 OTTOBRE 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete